

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 Giugno 2007

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali.
(Ordinanza n. 3598).

(GU n. 145 del 25-6-2007)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali";

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";

Considerato che la persistente situazione di siccità determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile, in quello irriguo ed in quello per la produzione di energia elettrica, anche in aree densamente popolate del Paese;

Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale delle regioni interessate dalla situazione di criticità in rassegna;

Considerata la necessità di operare quanto più nel rispetto delle priorità degli usi sanciti dalla normativa vigente in materia;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare disposizioni di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad assicurare, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, una gestione unitaria e maggiormente incisiva delle scarse risorse idriche disponibili per i diversi usi, consentendo la realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie all'ammodernamento della rete idrica, al consolidamento dei bacini anche collinari, ed all'implementazione dei controlli sui prelievi abusivi;

Visti gli esiti della riunione tecnica di coordinamento tenutasi il giorno 30 aprile 2007 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di analizzare e fronteggiare gli stati di crisi conseguenti alla situazione meteorologica in atto nelle varie regioni interessate;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Sentito il Ministero delle infrastrutture;

Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Sentito il Ministero dello sviluppo economico;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il direttore dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza di cui in premessa e che abbiano effetti di rilievo nazionale. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, od i loro delegati, concorrono all'attuazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente che abbiano effetti sui singoli ambiti territoriali regionali.

2. Il commissario delegato attiva le azioni necessarie a contrastare e mitigare gli effetti delle crisi idriche di rilevanza sovregionale, garantendo valori minimi di deflusso idrico sufficienti per le diverse funzioni ambientali e di fruizione della risorsa, quali l'approvvigionamento idropotabile, i prelievi per l'uso irriguo e per la produzione di energia di rilevanza strategica, nonche' la navigazione ed il contrasto della risalita di cunei salini alla foce dei corsi d'acqua. A tal fine il commissario definisce in particolare:

gli obiettivi, in termini di valori di deflusso idrico, correlati ai livelli idrometrici da garantire in alveo nei periodi di magra;

le regole per determinare le portate minime necessarie per assicurare gli obiettivi sopra richiamati;

le soglie di criticita' al di sotto delle quali devono essere limitate od inibite le derivazioni destinate ad uso diverso da quello idropotabile.

3. Il commissario delegato, elabora, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, od i loro delegati, le iniziative di cui al presente comma, nell'ambito del Gruppo istituzionale di coordinamento nazionale di cui al comma 1 dell'art. 2, per:

a) la predisposizione ed attuazione, sentiti i soggetti istituzionalmente competenti, di programmi di regolazione delle disponibilita' ed uso delle risorse idriche, con

l'eventuale modificazione temporanea della loro destinazione quale risultante dall'originaria assegnazione d'uso, assicurando il rispetto degli articoli 144 e 167 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo altresì per quanto possibile valori di deflusso idrico atti ad evitare danni ambientali permanenti, nonché provvedendo in via sostitutiva rispetto agli enti ordinariamente competenti, in caso di inerzia e previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a tre giorni dal ricevimento;

b) il monitoraggio sul rispetto del vincolo di destinazione dei diversi usi delle risorse idriche nel rispetto delle determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'imposizione di temporanee limitazioni o modificazioni all'uso delle derivazioni concesse ai sensi del regio decreto n. 1775/1933, e delle pertinenti discipline regionali che siano ritenute necessarie in presenza di particolari motivi di pubblico interesse, al fine di conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze, ferme restando le inderogabili necessità delle utenze per il consumo umano, e senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzo alcuno;

d) la disciplina dell'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità, senza riconoscimento di alcun indennizzo;

e) la realizzazione di tutte le azioni necessarie a garantire un'efficace attività di polizia delle acque ed idraulica e controlli rigorosi, in particolare volti a reprimere eventuali prelievi abusivi, nonché ad un più equilibrato sfruttamento dei prelievi autorizzati e sull'effettiva attuazione, da parte delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti concordati per il superamento della situazione di emergenza;

f) l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a sospendere il rilascio di ulteriori licenze temporanee di attingimento di cui all'art. 56 del regio decreto n. 1775/1933 ed a revocare quelle già concesse;

g) l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a sospendere il rilascio di autorizzazioni e la realizzazione di nuovi pozzi di cui agli articoli 93, 95 e 96 del regio decreto n. 1775/1933, ad esclusione di quelle per uso idropotabile o comunque per gli usi per i quali la normativa vigente richiede la potabilità dell'acqua;

h) l'adozione di misure che consentano la temporanea deroga dei livelli e delle modalità di regolazione ed erogazione delle acque di laghi ed invasi, con la definizione dei tempi per il massimo invaso e le erogazioni controllate, nonché provvedendo in via sostitutiva rispetto agli enti o concessionari ordinariamente competenti, in caso di inerzia e previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a tre giorni dal ricevimento;

i) l'adozione di misure che consentano la temporanea deroga ai limiti relativi alle temperature degli scarichi termici di cui alla tabella III, allegato 5, parte terza, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche;

j) il posticipo dell'avvio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idroelettrici montani e degli altri invasi, funzionali alle esigenze connesse con la situazione di crisi idrica in atto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei medesimi;

k) l'adozione dei provvedimenti urgenti finalizzati a consentire la proroga delle misure di salvaguardia relative alle risorse idriche contenute nei piani stralcio redatti dalle Autorità di bacino ed adottati dalle amministrazioni competenti;

l) la verifica sull'adozione di misure straordinarie di regolazione dell'erogazione di energia all'utenza opportunamente programmate;

m) l'adozione di tutte le iniziative necessarie a favorire la realizzazione, in termini di somma urgenza, delle opere ed interventi anche infrastrutturali già pianificati e programmati finalizzati a garantire sia maggiori volumi di invaso sia un maggiore accumulo distribuito sia un risparmio e razionale uso della risorsa idrica superficiale e di falda, sia la tutela della qualità naturale della risorsa stessa, nonché la realizzazione di interventi anche infrastrutturali e gestionali non programmati, ivi compresi l'acquisto e la messa in esercizio di beni strumentali atti a fronteggiare situazioni di crisi;

n) l'autorizzazione alle autorità ed ai soggetti competenti a predisporre nuove e temporanee misure e piani tariffari, nonché canoni e piani di contribuzione, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, al fine di realizzare interventi infrastrutturali che si renderessero necessari per superare specifici contesti emergenziali e mitigare la vulnerabilità dei sistemi idrici;

o) l'adozione di ogni azione utile a favorire la piena attuazione della normativa vigente in materia di tutela delle risorse idriche;

p) la promozione di campagne informative di sensibilizzazione sul risparmio idrico ed energetico, dirette sia ai soggetti istituzionalmente interessati che alla popolazione coinvolta;

q) l'adozione di ogni ulteriore azione necessaria a fronteggiare e superare la situazione di emergenza in atto.

4. Con riferimento alle iniziative ricadenti nell'ambito delle competenze del servizio idrico integrato di cui al comma 2, dell'art. 141 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, il commissario delegato provvede sentito il presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284.

Art. 2.

1. Per garantire il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative previste all'art. 1, è istituito in gruppo istituzionale di coordinamento nazionale, presieduto dal medesimo commissario e composto dai rappresentanti rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e del Ministero dello sviluppo economico, nonché dalle regioni interessate.

2. I presidenti delle regioni interessate od i loro delegati provvedono, in attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e con le relative deroghe, all'adozione delle misure di cui all'art. 1, comma 2, nonché mediante la predisposizione ed attuazione di specifici piani di interventi anche infrastrutturali già programmati, nonché di interventi infrastrutturali e gestionali da programmare, che interessino il solo ambito territoriale regionale. I piani possono prevedere misure atte ad assicurare le necessarie forme di assistenza alla popolazione interessata da situazioni di grave criticità sul piano dell'approvvigionamento idrico. I piani di cui al presente comma sono comunicati al commissario delegato per il necessario raccordo delle iniziative a livello nazionale.

3. Al fine di garantire una efficace ed incisiva azione nei contesti territoriali in cui è dato riscontrare situazioni di criticità, il commissario delegato provvede a costituire,

ove necessario, cabine tecniche di regia, coordinate da un responsabile indicato dal commissario stesso, sentito il Gruppo istituzionale di coordinamento nazionale, e composte da rappresentanti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e privati coinvolti. Le cabine tecniche di regia che svolgono la propria attività nei limiti del territorio regionale sono costituite dal presidente della regione interessata o da un suo delegato su istanza del commissario delegato.

4. Per l'espletamento delle proprie attività il commissario delegato si avvale dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, del centro funzionale centrale e del gruppo tecnico-scientifico per le previsioni stagionali operanti presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei centri funzionali regionali attivati ed operativi, nonché dei centri di competenza individuati per la materia, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato, d'intesa con il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ad avvalersi, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dell'unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicata all'agricoltura.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso, il commissario delegato ed i presidenti delle regioni od i loro delegati, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, nonché provvedere alla realizzazione degli interventi anche avvalendosi degli enti ordinariamente competenti ed, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni od i loro delegati, per gli interventi di rispettiva competenza provvedono, anche avvalendosi degli enti ordinariamente competenti, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione al vincolo preordinata all'espropriazione.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente della regione interessata, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta dal commissario delegato o dell'amministrazione procedente per l'adozione del provvedimento finale.

5. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni od i loro delegati provvedono per gli ambiti di rispettiva competenza, anche avvalendosi degli enti ordinariamente competenti, alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

6. Per le attivita' connesse allo stato di emergenza ed al conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6 assegnate allo scopo dal commissario delegato ed in deroga al limite di cui all'art. 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 4.

1. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni interessate od i loro delegati, nell'espletamento dell'incarico agli stessi affidato, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi e delle misure d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 19, 41, 43, 48, 56, 70, 93, 95 e 96, e comunque, nei limiti strettamente necessari a dare attuazione alla presente ordinanza;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22-bis, 23, 40 e 49;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1959, n. 1363;

decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136;

legge 28 maggio 2004, n. 139;

legge 27 luglio 2004, n. 186, art. 5;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 149, comma 3, 168 e tabella 3, allegato 5, parte III;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 127, 130, 132, 141, 241;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto del Ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;

legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-septies;

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 656 e seguenti;

decreto del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente del 1° agosto 1996, art. 5;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13;

decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, art. 8, comma 2;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1959, n. 1363;

decreto ministeriale 23 aprile 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 30 luglio 1999, del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei lavori pubblici;

leggi e regolamenti regionali strettamente connessi alla legislazione statale oggetto di deroga, e comunque pertinenti all'attuazione della presente ordinanza.

Art. 5.

1. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Qualora i provvedimenti adottati dal commissario delegato comportino iniziative da attuarsi nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano per fronteggiare situazioni di crisi idrica manifestatesi al di fuori dei territori provinciali, le medesime determinazioni sono assunte previa acquisizione dell'intesa con le province autonome stesse, che provvedono entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: Prodi